

Numero della proposta

35

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 14. Dicembre 1863.
dal Ministro *Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(CORTESE)

nella tornata del 14 dicembre 1865.

Proroga della facoltà di mutare le circoscrizioni giudiziarie del Regno accordata al Governo dalla legge 2 aprile 1865, n° 2215.

SIGNORI! — Tra i mezzi sui quali principalmente ha fatto assegno il Governo per ridurre in modo considerevole le spese che aggravano il bilancio dello Stato, uno sui risultati del quale non si poteva dubitare, e che venne perciò bene accolto dalla pubblica opinione, si è la modificazione dell'attuale circoscrizione giudiziaria.

Avendo compreso il Parlamento quanta fosse l'economia che per tal modo si rendeva possibile senza recare alcun pregiudizio all'amministrazione della giustizia, concedeva al Governo le necessarie facoltà coll'articolo 4° della legge 2 aprile 1865, n° 2215.

Se non che gli stessi motivi pei quali il Governo non potè compiere il lavoro della circoscrizione amministrativa, e che vi furono esposti dal mio onorevole collega il ministro dell'interno, impedirono che la circoscrizione giudiziaria si compiesse entro il corrente anno.

Questa pure, ed in proporzioni forse più gravi, sarebbe stata un atto assai pericoloso nel tempo in cui si procedeva alle generali elezioni; per essa, sotto la minaccia di grave danno per molti interessi locali, meno

imparziale sarebbe apparso il Governo, e meno libero il voto degli elettori.

La legge del 2 aprile per verità non aveva stabilito il termine perentorio del corrente anno per la circoscrizione giudiziaria; ma siccome la facoltà per questa, concessa dal Parlamento, era una conseguenza della concessione fatta per le circoscrizioni amministrative colla quale doveva essere coordinata, così il Governo ritiene di non potere, trascorso il termine per queste ultime fissato, valersi ancora della facoltà di procedere alla circoscrizione giudiziaria.

Il riferente crede inutile il dimostrare come non fosse possibile nei due mesi che gli rimanevano dopo ultimate le elezioni generali, compiere la circoscrizione.

Le condizioni poste dalla legge che gliene concedeva i poteri, la necessità di esaminare un immenso numero di domande e di documenti, gli svariati criteri a desumersi dalle statistiche e dalle condizioni topografiche di ciascun paese, sono sufficiente prova della impossibilità nella quale si trovava il Governo.

Ove a ciò si aggiunga ancora la necessità di impedire che le molte elezioni tuttora da compiersi non fossero od anche solo non sembrassero la libera espressione della volontà del paese, niuno potrà certamente trovare in colpa il Governo per non essersi valso dei poteri a lui concessi.

Oltre la facoltà di pubblicare una nuova circoscrizione giudiziaria, l'articolo 4 della legge 2 aprile 1865 faceva pure facoltà al Governo di determinare con reale decreto il numero dei funzionari ed ufficiali che dovevano essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature.

Questa seconda facoltà era stata per due motivi richiesta dal Governo: in primo luogo perchè le modificazioni che intendeva di fare alla competenza dei vari corpi giudiziari portava con sé una diminuzione di lavoro in alcuni, un aumento in altri; in secondo luogo perchè pareva questa come indispensabile complemento della facoltà di variare la circoscrizione giudiziaria. Ora colla pubblicazione dei nuovi Codici essendosi realmente variate le norme di competenza, il Governo si avvale di tale facoltà: con regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2636, poté conseguire una ragguardevole diminuzione del personale giudiziario. Ma siccome non sia detto nella legge 2 aprile 1865

di tale facoltà possa il Governo valersi una sol volta, essendo però massima costantemente ritenuta che col l'uso dei poteri concessi al Governo per un dato lavoro, cessar debba il mandato a lui conferito, egli chiede perciò di essere autorizzato a valersi nuovamente il numero dei funzionari addetti a ciascun corpo giudiziario affine di coordinare le piante organiche della circoscrizione giudiziaria.

(36)

Io reputo inutil cosa il dimostrare come non si possa senza tale facoltà procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria, e reputo anzi superfluo l'osservare che era dovere imprescindibile del Governo di fare tutte le economie rese possibili dalla pubblicazione dei nuovi Codici, senza aspettare a valersi della facoltà più volte accennata in occasione della nuova circoscrizione giudiziaria.

Non dubito pertanto che compresi della necessità di togliere dal bilancio un aggravio già riconosciuto non corrispondente ai bisogni del paese, voi sarete per approvare l'unico progetto di legge.

Il sottoscritto ha l'onore di essere

Il D. M. L. 2 Aprile

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

La facoltà di pubblicare con decreto reale una novella circoscrizione giudiziaria del regno, concessa al Governo del Re dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1865, n° 2215, è prorogata a tutto il mese di giugno 1866.

Il Governo potrà collo stesso decreto col quale pubblicherà la novella circoscrizione giudiziaria, valersi una seconda volta della facoltà di determinare il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Preture, e fare le necessarie disposizioni transitorie.

Proposta per conto del Ministero di Giustizia

Cunzio

Signori — Era l'uogo in
 quali principalmente ha fatto
 ossequio il Governo per ridurre
 in modo considerevole le spese
 che aggravano il bilancio
 dello Stato, uno sui risultati
 del quale non si poteva dubitare,
 e che venne perciò bene accolta
 dalla pubblica opinione, si è
 la modificazione dell'attuale
 circoscrizione giudiziaria.

A questo compenso il
 Parlamento quantò fosse l'econo-
 mia che per tal modo si
 rendeva possibile senza recare
 alcun pregiudizio all'amminis-
 trazione della giustizia,
 concedeva al Governo le
 necessarie facoltà coll'arti-
 colo 4^o della legge 2 Aprile
 1865 n.º 2215.

Se non che gli stessi motivi

pei quali il Governo non
pote compiere il lavoro della
circostrizione ~~amministrativa~~
amministrativa, e le vi-
furono esportati dal mio on-
renole collega il ministro
Dell'Interno, impedirono
che la circoscrizione giudiziaria
si compiesse entro il corrente
anno.

Questa parte, ed in pro-
porzione forse piu' grave,
sarebbe stata un atto assai
pericoloso nell'epoca in cui
si procedeva alle generali elezioni
per esso, sotto la minaccia
di grave danno per molti
interessi locali, meno impar-
ziale sarebbe apparso il
Governo, e meno libero il
voto degli elettori.

La legge del 2 Aprile

2

142

per verità non aveva
stabilito il termine
parentato del concetto avuto
per la circoscrizione giudiziaria,
ma invece la facoltà per
questa concessa dal parlamento
era una conseguenza della
concessione fatta per le
circoscrizioni amministrative
colla quale doveva essere
coordinata, così il governo
riteneva di non potere trasporre
il termine per queste ultime
finché, valersi ancora della
facoltà di procedere alla
circoscrizione giudiziaria.

Il riferente vede inutile
il dimostrare come non
fosse possibile nei due casi
che gli rimanevano dopo
ultimato le elezioni generali,
compiere la circoscrizione.

Le condizioni poste dalla
legge che gliene concedeva

i poteri, la necessità di
esaminare un immenso
numero di Domande e di
documenti, gli svariatissimi
criteri e definerli dalle
statistiche e dalle condizioni
topografiche di ciascun paese,
sono sufficiente prova della
impossibilità nella quale si
trovava il governo.

Ove a ciò si aggiunge
ancora la necessità di
impedire che le molte
elezioni tuttora da compiersi,
non fossero od anche solo
non sembrassero la libera
espressione della volontà del
paese, si può poter certo-
mente trovare in colpa il
governo per non essersi
valso dei poteri a lui
concessi.

Oltre alla facoltà di pubblicare
una nuova circoscrizione
giudiziaria, l'articolo 4 della
legge 2 Aprile 1815 faceva pure
facoltà al governo di determi-
nare con Reale Decreto il
numero dei funzionari ed ufficiali
che dovevano essere addetti alle
Corti o Tribunali e alle
Giudicature.

Questa seconda facoltà
era stata per due motivi
richiesta dal governo; in
primo luogo perché le modifi-
cazioni che intendeva di fare
alla competenza dei vari
corpi giudiziari portava con
se una diminuzione di
lavoro in alcuni, un
aumento in altri; in secondo
luogo poi egli l'aveva
chiesta come indispensabile
complemento della facoltà.

di variare la circoscrizione
giudiziaria.

Ora colla pubblicazione
dei nuovi codici essendo
realmente variate le norme
di competenza, il governo
si valse di tale facoltà, e
col R. Decreto 14 Dicembre
1865 N.º 2636 poté conseguire
una ragguardevole dimi-
nuzione del personale giudiziario.

Quantunque non sia detto
nella legge 2 Aprile che di
tale facoltà possa il governo
valersi una sola volta,
essendo però massima costan-
te ritenuta che coll'uso
dei poteri concessi al governo
per un certo lavoro non debba
il mandato a lui conferito, spi-
rarsi a chiedervi la facoltà
di poter nuovamente variare.

il numero dei funzionari
addebi a iussum corpo
giudiziario affine di coordinare
le piante organiche colla
irrovizione giudiziaria.

So reputo inutil cosa
il dimostrare come non si
pona senza tale facolta'
procedere ad una nuova
irrovizione giudiziaria, e
reputo epandio superfluo
l'osservare che era dovere
imprescindibile del governo
di fare tutte le economie
rese possibili dalla pubblica-
zione dei nuovi codici,
senza aspettare a valersi
della facolta' piu' volte
avvenuta in occasione della
nuova irrovizione giudiziaria.

Non dubito pertanto che
compeni della necessita' di
togliere dal bilancio un
aggravio gia' riconosciuto

non corrispondente ai
bisogni del paese, voi sarete
per approvare l'unico
progetto di decreto legge

Articolo unico

La facoltà di pubblicare
~~una~~ con Decreto Reale una
nuovella circoscrizione giudiziaria
del regno, concessa al Governo
del Re dall'art. 6 della legge
2 Aprile 1865 N. 2215 è prorogata
a tutto il mese di giugno 1866.

Il Governo potrà collo stesso
Decreto col quale pubblicherà
la nuovella circoscrizione
giudiziaria, valersi una
seconda volta della facoltà

di determinare il numero dei
funzionari e ufficiali che
dovranno essere adetti alle
Corti, ai tribunali e alle
preture, e fare le necessarie
disposizioni transitorie.

N^o 38. 1^{to}

Progetto di legge presentato
dal Ministero di Giustizia, Instruzione e Belle
Lettere

Provvedimento della facoltà di mutare le
circoscrizioni giudiziarie del Regno
avviate al giorno della legge.
2. aprile 1837. N^o 2219.

Emesso dal M. Reale 1837.

Progetto di legge
presentato
dal Ministero di Giustizia,
Instruzione e Belle Lettere



Abbiamo ordinato ed ordiniamo

*Al Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia
e Giustizia e dei culti e' autorizzato a presentare
al Parlamento ed a sostenere la discussione
d' un progetto di legge diretto ad ottenere la proroga
della facoltà di pubblicare una novella circoscrizione
giudiziaria, non che di determinare il numero
dei funzionari ed ufficiali addetti a ciascuna Corte
Criminale o Pretura, e fare le necessarie
disposizioni transitorie*

*Dato a Firenze addì 10 Dicembre 1865
firmato - Vittorio Emanuele.
Controsegno - P. Cortese.*

*Per copia conforme
Al Direttore Capo di Divisione
Venerabile*